

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 31 marzo 2017, a Verona

tra

Cattolica Assicurazioni soc. coop. con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande 16, anche in nome e per conto delle altre società del Gruppo alle quali si applica il CCNL per i dipendenti delle imprese di assicurazione;

(di seguito la o le "Società")

e

le Rappresentanze Sindacali Aziendali e la Delegazione Sindacale di Gruppo ai sensi dell'art. 11 CCNL rappresentate da:

- FIRST CISL
- FISAC CGM
- FNA
- SNFIA
- UIL CA

(di seguito le "OO.SS.")

(di seguito, congiuntamente, le "Parti")

premesso che:

- Le Parti sottolineano l'importanza della fruizione delle ferie, quale diritto riconosciuto anche dalla Carta Costituzionale. Diritto che si esprime contemperando le esigenze dei lavoratori e le necessità organizzative delle Società ed è finalizzato alla tutela della persona mediante il recupero delle energie psico fisiche.
- Il CCNL applicato prevede all'art. 33 che il personale amministrativo, che osserva l'orario di lavoro su 5 giorni settimanali, abbia diritto nel corso di ogni anno solare ad un periodo di ferie retribuito pari a:
 - a) 25 giorni lavorativi per i Funzionari, lavoratori/trici dell'Area professionale A sez. B) e lavoratori/trici dell'Area professionale B posizioni organizzative 3 – livello retributivo 6 e 2 – livello retributivo 5;
 - b) 20 giorni lavorativi in ciascuno dei 5 anni solari successivi a quello di assunzione e 25 giorni lavorativi in ciascuno degli anni successivi per il restante personale;
- ai sensi del CCNL applicato, le ferie devono essere di norma utilizzate nel corso dell'anno di maturazione e, in ogni caso, il periodo di ferie va goduto per almeno 2 settimane consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e per ulteriori 2 settimane nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione, salvo termine diverso stabilito dalla contrattazione aziendale;



- sempre ai sensi del CCNL applicato, le eventuali ferie eccedenti rispetto i periodi di cui al punto precedente devono essere di norma utilizzate nel corso dell'anno di maturazione e comunque, salvo termini diversi previsti in sede aziendale, entro 18 mesi dalla fine dell'anno in cui sono maturate: qualora ciò non fosse possibile, trascorso il predetto termine di 18 mesi dovrà essere corrisposta l'indennità sostitutiva delle ferie residue, ossia maturate e non godute;
- il CCNL applicato prevede all'allegato n. 7, art. 3, che: *"in sostituzione delle giornate già festive di cui alla premessa, i lavoratori/trici avranno diritto – per ciascun anno di durata dell'accordo – di usufruire di tante giornate di permesso straordinario retribuito quante sono le giornate ex festive previste come lavorative.....omissis"*;
- l'art. 5 del predetto allegato n. 7 prevede: *"le giornate di permesso straordinario debbono essere usufruite dagli interessati nel corso dell'anno. L'impresa ne autorizzerà il godimento in rapporto alle esigenze di servizio e a quelle dei lavoratori/trici interessati"*;
- il Contratto Collettivo aziendale di Gruppo all'art. 22 prevede che: *"Le festività soppresse, così come le giornate di ferie eccedenti le 4 settimane, maturate in ciascun anno, a partire dal 1° gennaio 2014, potranno, a scelta del dipendente, essere liquidate nell'anno di maturazione"*;
- Il CIA Fata all'art. 12 punto 3. prevede che *"...e non disporre di più di 5 giorni di ferie residue degli anni precedenti rispetto alla possibilità di avvalersi di altre tipologie di permesso fruibili anche a giornata intera"*;
- al 31 dicembre 2016 i giorni di ferie e di permessi straordinari per festività soppresse non ancora fruiti dai dipendenti delle Società superavano complessivamente le 28.300 unità;
- la Società ha comunicato alle OO.SS. che per l'anno 2017 saranno effettuate le seguenti chiusure collettive aziendali presso tutte le Società:
 - dal 2 al 5 gennaio;
 - il 24 aprile;
 - il 17 e 18 agosto;
 - dal 21 agosto al 25 agosto;
 - il 2 e 3 novembre;
 - dal 27 al 29 dicembre;
- le Parti intendono ricercare una soluzione che permetta di non veder incrementato ulteriormente il citato numero di ferie e di permessi straordinari maturati e non ancora goduti, e, anzi, consenta di ridurre gradualmente lo stesso;
- il presente accordo trova applicazione esclusivamente nei confronti del personale dipendente a cui si applica il CCNL per il personale amministrativo delle imprese di assicurazione, con esclusione dunque del personale dirigenziale.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
2. Il presente accordo ha carattere sperimentale;
3. A decorrere dall'anno 2017, tutti i dipendenti di cui alle lettere a) e b) delle premesse dovranno fruire di un numero di giorni di ferie non inferiore all'80% di quelle maturate entro ciascun anno di maturazione.

4. Sempre a decorrere dall'anno 2017, tutti i dipendenti che, come indicato nelle premesse, maturano annualmente 25 giorni di ferie dovranno fruire dei giorni di ferie eccedenti le 4 settimane entro ciascun anno di maturazione oppure, a propria scelta, richiedere la corresponsione dell'indennità sostitutiva delle stesse. Resta salva la facoltà per i dipendenti di richiedere, in alternativa, e a condizione di non avere un numero complessivo di giorni residui (di ferie e/o di permessi straordinari) relativi ad annualità precedenti superiori a 8 giorni, la conservazione per l'anno successivo dei giorni di ferie eccedenti le 4 settimane non fruiti nel corso dell'anno di maturazione. Tuttavia, in quest'ultimo caso gli eventuali giorni di ferie maturati nell'anno e per i quali sia stata richiesta la conservazione per l'anno successivo dovranno essere fruiti nel corso di quest'ultimo. Se ciò non avvenisse l'azienda corrisponderà l'indennità sostitutiva nei termini previsti dall'art. 22 del Contratto Collettivo aziendale di Gruppo nel mese di dicembre.
5. Sempre a decorrere dall'anno 2017, tutti i dipendenti che, come indicato nelle premesse, maturano annualmente 20 giorni di ferie dovranno fruire, entro ciascun anno di maturazione, di un numero di giorni di ferie almeno pari all'80% di quelli maturati nell'anno. Resta salva la facoltà per i dipendenti di richiedere, in alternativa, e a condizione di non avere un numero complessivo di giorni residui (di ferie e/o di permessi straordinari) relativi ad annualità precedenti superiori a 8 giorni, la conservazione per l'anno successivo dei giorni di ferie eccedenti l'80% e non fruiti nel corso dell'anno di maturazione. Tuttavia, in quest'ultimo caso, gli eventuali giorni di ferie maturati nell'anno per i quali sia stata richiesta la conservazione per l'anno successivo dovranno essere fruiti nel corso di quest'ultimo. Se al 30 settembre di ciascun anno di "conservazione" i giorni residui non saranno stati utilizzati, la Società, unilateralmente, potrà comunicare per iscritto al lavoratore le date di fruizione degli stessi.
6. A decorrere dall'anno 2017 tutti i dipendenti dovranno fruire, entro ciascun anno di maturazione, dei permessi straordinari riconosciuti ai sensi del CCNL applicato relativamente alle festività soppresse, oppure, a propria scelta, richiedere la corresponsione dell'indennità sostitutiva delle stesse. Resta salva la facoltà per i dipendenti di richiedere, in alternativa, e a condizione di non avere un numero complessivo di giorni residui (di ferie e/o di permessi straordinari) residui relativi ad annualità precedenti superiori a 8 giorni, la conservazione per l'anno successivo dei predetti permessi non fruiti nel corso dell'anno di maturazione. Tuttavia, in quest'ultimo caso gli eventuali permessi residui maturati nel corso dell'anno per i quali sia stata richiesta la conservazione per l'anno successivo dovranno essere fruiti nel corso di quest'ultimo. Se ciò non avvenisse l'azienda corrisponderà l'indennità sostitutiva nei termini previsti dall'art. 22 del Contratto Collettivo aziendale di Gruppo nel mese di dicembre.
7. Tutti i dipendenti che abbiano un residuo di giorni di ferie e/o di permessi straordinari maturati e non ancora fruiti al 31 dicembre 2016 dovranno predisporre un piano di fruizione e smaltimento degli stessi nel rispetto di quanto previsto dal presente accordo, da proporre all'ufficio Amministrazione del personale della Capogruppo entro il 31 gennaio di ogni anno (per l'anno 2017 la scadenza sarà il 30 aprile). Tale piano dovrà prevedere l'utilizzo di almeno il 30% dei giorni residui (di ferie e/o di permessi straordinari) all'anno, a cominciare dal corrente anno 2017. Se al 30 settembre di ciascun anno l'utilizzo di almeno il 30% dei giorni residui non sarà stato rispettato, la Società, unilateralmente, potrà comunicare per iscritto al lavoratore le date di fruizione degli stessi.
8. La Società si impegna a rivedere il proprio piano di chiusure comunicato per l'anno 2017 eliminando le giornate dal 21 agosto al 25 agosto e dal 27 al 29 dicembre.

9. A partire dal 2018 le Società, durante la fase di sperimentazione prevista dal presente accordo, eviteranno di effettuare chiusure collettive aziendali in un numero superiore alle 6 giornate lavorative per ciascun anno.
10. Le Società dichiarano di essere disponibili a valutare eventuali situazioni particolari.
11. Le Parti si incontreranno annualmente per valutare gli effetti di quanto previsto e disciplinato nel presente accordo.

Cattolica Assicurazioni soc. coop.



Delegazione Sindacale di Gruppo

FDA 

FIRST Cisl



UILCA

Del Lavoro 

SOFIA



